

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile-
settore lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento R.G. n. 4708/2014 deciso ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, previo riscontro telematico di note di parte contenenti la richiesta di trattazione della controversia mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, ha reso la seguente

SENTENZA

tra

DITTA

- parte ricorrente -

Avv. Antonio Campilongo

e

INPS

- parte resistente -

Avv.ti

RAGIONI della DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19.12.2014 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale ispettivo dell'Inps ricevuto il 7.8.2014 con il quale gli ispettori hanno determinato il carico contributivo con riferimento a soggetti dipendenti della società cooperativa , con cui aveva stipulato contratti di appalto.

L'accertamento nei confronti del ricorrente ha preso le mosse dal verbale di accertamento del 18.7.2014 elevato contro la società cooperativa , che non ha mai versato i contributi dovuti all'Inps per i dipendenti assunti in agricoltura al 31.12.2013. Tra i contratti di erogazione di servizi e le fatture emesse per lavori eseguiti ne sono stati rinvenuti alcuni con la ditta del sig. , relativamente agli anni 2012 e 2013, per lavori di raccolta di agrumi su terreni presi in fitto nella provincia di Cosenza ed in agro del comune di Corigliano Calabro.

Gli ispettori, allo scopo di tutelare i soggetti che hanno effettivamente prestato attività lavorativa per la società , applicato il principio della responsabilità solidale di cui al D.lgs. 276/2003, hanno quantificato in capo a gli oneri contributivi in favore della manodopera impiegata sui terreni di Corigliano Calabro e Cosenza, determinando il fabbisogno effettivo di manodopera sulla scorta degli importi delle fatture concordati tra le

parti, della quantità di merce acquistata/venduta nonché della quantità di raccolto che, mediamente, ogni singolo operaio riesce a fare giornalmente ed, all'esito, sono state considerate n. 150 giornate lavorate nel 2012 e n. 146 nel 2013.

Parte ricorrente ha lamentato, tra le varie doglianze, che l'Inps ha determinato la inadempienza contributiva nella misura di Euro 5.371,00 senza indicare i lavoratori interessati alla presunta omissione contributiva.

La doglianza proposta è fondata.

Dal verbale ispettivo prodotto emerge chiaramente che la determinazione del fabbisogno lavorativo della ditta ricorrente sia stato determinato tramite ricorso alla c.d. stima tecnica.

Ebbene, la stima tecnica, per potersi ritenere attendibile e fornire certezza deve essere redatta seguendo lo schema pedissequamente delineato dal comma 2° dell'art. 8 D.L.vo n. 375/1993.

Ciò detto, per poter procedere al calcolo del fabbisogno reale di mano d'opera della singola azienda sottoposta ad ispezione occorre avere riguardo:

- all'ordinamento colturale dei terreni;
- al bestiame allevato;
- ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda;
- ai periodi di esecuzione dei lavori;
- alle consuetudini locali.

Ciò che emerge chiaramente dalle indicazioni fornite dal legislatore per risalire all'effettivo fabbisogno di mano d'opera con utilizzo fruttuoso ed attendibile della c.d. stima tecnica è l'esigenza di relativizzare il tipo di metodo ricostruttivo, rapportandolo alla singola azienda ed alle sue caratteristiche distintive, evitando, di conseguenza, improbabili e poco attendibili calcoli in termini assoluti ed astratti, ripetibili per aziende comparabili esclusivamente per tipologia di attività e servizi erogati.

Ciò che emerge chiaramente è la volontà di evitare il ricorso ad un mero calcolo matematico con utilizzo dei dati contenuti nelle tabelle ettaro-colturali se avulsi da dati concreti connotativi della specifica realtà aziendale quali:

- le caratteristiche strutturali ed organizzative della singola azienda;
- il reale contesto colturale;
- la tipologia di bestiame eventualmente allevato;
- i sistemi di lavorazioni praticati dalla singola azienda;
- i singoli periodi necessari per l'esecuzione dei lavori e, soprattutto,
- le consuetudini locali.

Tutti questi indici, caratterizzanti la reale struttura ed organizzazione della singola azienda nonché e soprattutto il reale contesto in cui la stessa è deputata ad operare, da qualificarsi alla stregua di parametri di riferimento indispensabili per addivenire ad un calcolo attendibile del fabbisogno di mano d'opera bracciantile, sono da ritenersi elementi indefettibili per la corretta applicazione dello strumento fornito dall'art. 8, comma 2 D.L.vo n. 375/1993.

Pertanto, l'omessa considerazione anche di uno solo di questi parametri di riferimento per il calcolo del fabbisogno aziendale è in grado di sconfiggere la portata presuntiva dell'accertamento operato.



In concreto, alla luce delle chiare indicazioni legislative appena sopra riportate, appare del tutto agevole concludere per l'evidente inattendibilità di una ricostruzione in termini solo induttivi e presuntivi che tenga conto esclusivamente di dati contabili, commerciali e fiscali nonché dei titoli legittimanti il possesso dei terreni e delle singole lavorazioni laddove non si tenga affatto conto del reale contesto lavorativo, che impone di tenere in debita considerazione, innanzitutto, le consuetudini locali; la struttura, l'organizzazione dell'azienda e la tipologia delle lavorazioni rese in ragione del reale ed attuale ordinamento colturale dei terreni; i prodotti lavorati; i singoli periodi in cui devono essere eseguite certe lavorazioni e quelli in cui di fatto sono state rese, tenuto conto dei fattori climatici, ambientali e delle esigenze concrete del mercato cui i prodotti sono destinati e la consistenza stessa dei frutti lavorati.

Tutte variabili queste che, se prese in debita considerazione, conducono a risultati contingenti e connotativi di ogni singola azienda in grado di fotografarne la reale consistenza in un dato momento storico e, di conseguenza, in grado di fornire l'effettiva esigenza di mano d'opera.

In ragione di quanto appena puntualizzato appare del tutto corretto concludere per l'astratta incomparabilità di aziende dello stesso settore se caratterizzate da aspetti ed elementi in grado di connotarle in modo specifico e differenziarle le une dalle altre.

Alcun risultato in termini assoluti, pertanto, potrebbe essere di norma ripetuto asetticamente per tipologia di azienda se non contraddicendo lo spirito della legge che impone la necessaria valutazione di tutte le peculiarità e di tutte le caratteristiche discrete e connotative della singola realtà aziendale e del contesto in cui la stessa opera.

Di conseguenza, se fruttuosamente utilizzato, il sistema induttivo dato dalla c.d. stima tecnica, potrebbe condurre a risultati diametralmente opposti per tipologia di aziende che si occupano della medesima operazione colturale laddove, ad esempio, le stesse dovessero seguire metodi di lavorazione completamente diversi.

Tipico potrebbe essere l'esempio di un'azienda che provvede alla lavorazione di un prodotto agrumicolo altamente meccanizzata: in questa ipotesi sarebbe del tutto giustificato il ridotto numero di braccianti impiegati.

Diversamente sarebbe, invece, per un'altra azienda, operante nella lavorazione dello stesso prodotto, magari nella medesima zona, che dovesse utilizzare un metodo di lavorazione classico, con utilizzo massivo di manodopera.

Ebbene, per il caso in esame, gli ispettori Inps hanno operato un ricalcolo del fabbisogno di manodopera bracciantile senza tenere in debito conto tutti gli indici di caratterizzazione della singola azienda sottoposta ad ispezione.

Tanto conforta l'evidente inconcludenza del metodo induttivo utilizzato dagli ispettori dell'Inps.

Pertanto, non avendo parte resistente, gravata del relativo onere, sufficientemente provato la sussistenza dell'obbligo contributivo nella sua effettiva entità, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.



P.Q.M.

Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Margherita Sitongia in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- dichiara l'insussistenza dell'obbligo contributivo per cui è causa;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, oltre contributo unificato, se dovuto, da distarre ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in CASTROVILLARI in data 1.6.2021

Il GIUDICE del LAVORO
Margherita Sitongia

